



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 157 del 02-08-2016

(n. 887/2016 del Registro Generale)

Oggetto: RIMBORSO AL TAR ABRUZZO- SEZIONE PESCARA DELLE SPESE RELATIVE AL GRATUITO PATROCINIO EX D.P.R. 115/2002 NELLA CAUSA PROPOSTA DAL SIG. LA SORDA C./COMUNE DI ORTONA.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che il Sig. La Sorda Mario ha proposto ricorso contro il Comune di Ortona, dinnanzi alla competente autorità giudiziale al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità e annullamento del diniego espresso con provvedimento del 10.05.2013 dal Dirigente del IV Settore e relativo all'istanza di accesso agli atti avanzata ex art.25 L.241/1990;

RILEVATA la sentenza n.507 del 28.10.2013 resa sul ricorso n.RG271/13 con la quale il Tribunale Amministrativo per l'Abruzzo - Sezione distaccata di Pescara ha condannato ai sensi dell'art.133 del D.P.R.115/2002 questo Comune resistente al pagamento delle spese processuali quantificate in €2.000,00 oltre IVA e CAP come per legge;

CONSIDERATO che la stessa autorità giudiziaria ha notificato a questo Ente, in data 30.06.2016, acquisita al prot.19119/16, la richiesta di rimborso delle spese prenotate a debito per il contributo unificato e successivamente, in data 26.07.2016, acquisita al prot.20160021667, la richiesta di rimborso delle spese processuali statuite nella citata sentenza;

ATTESO che il mancato versamento degli importi dovuti nel termine di un mese dalla ricezione delle predette richieste comporta ex art.213 DPR 115/2002 l'iscrizione a ruolo della somma con addebito degli interessi previsti per legge;

RICHIAMATO l'art.133 del D.P.R. 115/2002 – Testo unico in materia di spese di giustizia - che impone a carico della parte soccombente, non ammessa al gratuito patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa e che tale refusione sia eseguita in favore dello

Stato;

RICHIAMATO altresì l'art.131, comma 2 lett.a) del D.P.R. 115/2002 – Testo unico in materia di spese di giustizia – a mente del quale l'onere relativo al pagamento del contributo unificato ricade in ogni caso sulla parte soccombente;

RILEVATO che le somme da corrispondere ed indicate nella sentenza n.507 del 28.10.2013 sono le seguenti:

- €2.537,60 comprensive di IVA e CAP quali spese processuali;
- €300,00 quale rimborso del contributo unificato

€2.837,60 Totale

RITENUTO necessario, onde evitare un ulteriore aggravio di spese per l'erario comunale, procedere all'immediato pagamento delle somme richieste;

CONSIDERATO che a norma della L.n.136/10, tale pagamento non è sottoposto all'obbligo dell'acquisizione del C.I.G. poiché susseguente a sentenza dell'A.G., ma solo a quello sulla tracciabilità;

DATO ATTO che il Tribunale amministrativo per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara ha comunicato, per il pagamento delle spese processuali il seguente conto corrente postale: n.37142015 - codice IBAN: IT26K0100003245350200022331 intestato a: Tesoreria centrale dello Stato – Entrate del Consiglio di stato e Tar e che per il rimborso del contributo unificato ha comunicato i codici da indicare sul Mod.F23 secondo le modalità operative previste dalla normativa vigente;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160002446
Codice creditore	
Nome creditore	Tribunale Amministrativo Regionale-sezione distaccata di Pescara
Codice Fiscale / Partita Iva	p.iva/c.f.:80007430681
Indirizzo	Via Lo Feudo n.1 - 65129 Pescara
PEC	tarpe-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Causale	Rimborso spese processuali causa La Sorda c./Comune di Ortona
CIG	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	2.537,60

Capitolo/Articolo	02110015
Impegno n.	20160002447
Codice creditore	
Nome creditore	Tribunale Amministrativo Regionale-sezione distaccata di Pescara
Codice Fiscale / Partita Iva	p.iva/c.f.:80007430681
Indirizzo	Via Lo Feudo n.1 - 65129 Pescara
PEC	tarpe-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Causale	Rimborso contributo unificato causa La Sorda c./Comune di Ortona
CIG	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	300,00

3. Di imputare la spesa complessiva di euro **2.837,60** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	2.537,60
02	2016	02110015	300,00

4. Liquidare la predetta somma tramite versamento di €2.537,60 sul conto corrente postale n.37142015 - codice IBAN: IT26K0100003245350200022331 intestato a Tesoreria centrale dello Stato – Entrate del Consiglio di Stato e Tar ed €300,00 mediante Mod.F23 presso l’Agenzia delle Entrate con l’obbligo di restituzione allo scrivente Ufficio Legale, ad avvenuto versamento, della relative ricevute munite degli estremi degli Uffici accettanti.

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 17 agosto 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993